



**PROTOCOLLO DI INTESA
“PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL LAVORO NEGLI APPALTI
IN APPLICAZIONE DEL DLGS 36/2023 TRA IL COMUNE DI CORSICO E LE CONFEDERAZIONI
SINDACALI CGIL-CISL-UIL DI MILANO”**

Il _____ presso _____ si sono incontrati:

- _____ in rappresentanza del Comune di Corsico,
- _____ in rappresentanza della CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Milano,
- _____ in rappresentanza della Cisl Milano Metropoli,
- _____ in rappresentanza della Uil Lombardia.

Premesso che

- La migliore composizione tra gli interessi dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese appaltatrici è obiettivo politico prioritario soprattutto in relazione alla distribuzione delle risorse Europee che impegnano ogni livello istituzionale nel disegno di una loro equa redistribuzione, nella definizione di priorità di investimento e nella progettazione di servizi innovativi;
- Il Comune di Corsico e le OOSS ritengono prioritari gli obiettivi della responsabilità sociale, del rispetto della contrattazione, della tutela del lavoro e della concorrenza leale;
- Nel 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 36/2023) che modifica alcuni aspetti della precedente normativa e attribuisce nuove competenze alle stazioni appaltanti anche in merito alla definizione del livello di tutele economiche e normative per il personale in appalto, anche attraverso l'individuazione di contratti collettivi che gli appaltatori sono tenuti ad applicare;
- Che ai sensi dell'art. 37 del Dlgs 36/2023 l'Amministrazione è tenuta a redigere una programmazione dei lavori e degli acquisti di servizi pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- Il 12/07/2022 è stato sottoscritto in Prefettura il “Protocollo di intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture”, sottoscritto anche da ANCI Lombardia, finalizzato a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a contrastare il lavoro irregolare;
- Il 29/06/23 con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano Lodi Monza e Brianza, è stato sottoscritto l'Atto di indirizzo per gli appalti che coinvolgono società cooperative, che contiene strumenti utili per l'individuazione della congruità dei costi del lavoro;
- Il Dlgs. 267/2000 all'art. 107 comma 2 stabilisce che competono ai dirigenti “tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”, pertanto il presente accordo non ingerisce nelle attribuzioni gestionali assegnate dalla legge alle funzioni

dirigenziali;

le Parti convengono che

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

1) SOGLIE E OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (OEPV)

Con l'esclusione dei casi previsti dalla legge per i quali la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo fattore prezzo, l'aggiudicazione sarà effettuata mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e favorendo l'inserimento di elementi tecnico-qualitativi, adeguati alla natura e all'oggetto del contratto.

A tale scopo l'amministrazione si impegna a garantire che:

- a) siano adottati criteri di aggiudicazione che valorizzano la qualità e la coesione sociale utilizzando quale criterio prioritario di aggiudicazione quello dell'OEPV.
- b) venga assegnato un punteggio preponderante all'offerta tecnica quando l'OEPV sia individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo criteri premianti relativi alla qualità, agli aspetti sociali ed ambientali un punteggio complessivo superiore a quello assegnato al prezzo al fine di garantire la prevalenza della qualità della proposta. Oltre alle previsioni del Protocollo prefettizio del 2022 di cui alla premessa, possono essere individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, criteri di valutazione quali le modalità di organizzazione del cantiere, i piani di manutenzione, anche ai fini del rispetto delle norme di sicurezza, la modalità di gestione della sicurezza e la sostenibilità sociale e ambientale ecc.
- c) venga assicurata, nella definizione delle basi d'asta e nell'analisi di congruità delle offerte, il rispetto del costo del lavoro così come determinato ai sensi di legge (art. 41 commi 13 e 14 Dlgs 36/2023) al fine di contrastare fenomeni di irregolarità e di dumping contrattuale.

2) INDICAZIONE DEL CCNL

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è indicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. È fatta salva facoltà di indicare un Contratto Collettivo più tutelante per i lavoratori.

Le parti s'impegnano a collaborare attivamente in via preventiva nell'individuazione della corretta contrattazione nazionale applicabile al personale coinvolto nelle procedure di cui all'art. 37 del Codice degli Appalti.

Nel caso in cui l'aggiudicatario indichi un CCNL diverso da quello indicato dall'Amministrazione, al fine di valutare la sussistenza dell'equivalenza delle tutele e di tutti gli istituti (oltre a quella del trattamento economico), l'Amministrazione farà riferimento alle indicazioni contenute nella circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n 2 del 28/7/2020 nonché alle indicazioni ANAC.

Per quanto riguarda gli appalti intellettuali, le società concorrenti o affidatarie sono tenute ad esplicitare il tipo di contratto e gli emolumenti con cui retribuiscono i propri dipendenti o collaboratori.

3) NON RIBASSABILITA' DEL COSTO DEL LAVORO

L'Amministrazione assicura che nella definizione delle basi d'asta e nelle analisi di congruità delle offerte, il costo del lavoro sia verificato in conformità a quanto previsto dalla normativa (art. 41 commi 13 e 14 Dlgs 36/2023) allo scopo di contrastare fenomeni di irregolarità e di dumping contrattuale.

Come stabilito dalla Legge, l'Amministrazione indicherà nella documentazione di gara il costo del lavoro orario derivante dall'applicazione del CCNL di cui al punto precedente e dai relativi livelli

di inquadramento, come definito nelle tabelle ministeriali, specificando che tale costo orario non è ribassabile dai concorrenti e sarà destinato esclusivamente a remunerare il lavoro. Nei bandi di gara, quindi, l'Amministrazione indicherà il costo complessivo del personale scorporato dall'importo soggetto a ribasso, analogamente a quanto già previsto per i costi della sicurezza. Ferma restando la tutela dei dati sensibili dei lavoratori in appalto, l'Amministrazione effettuerà verifiche a campione sulle loro buste paga al fine di verificare la corretta destinazione delle risorse spese per il costo del lavoro. Le OOSS, attraverso le rispettive Federazioni di Categoria, si rendono disponibili a fornire supporto in tale verifica.

4) CONTINUITA' OCCUPAZIONALE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 57 del Dlgs 36/2023 si concorda che a parità di condizioni prestazionali e ove non si tratti di nuovi servizi o lavori o di servizi a carattere non continuativo e/o eccezionali, l'Amministrazione inserirà nei bandi, avvisi o inviti, specifiche clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta, volte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato dall'appaltatore uscente. In tale ipotesi l'Amministrazione definirà la stima dell'appalto prevedendo dei valori che permettano la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'appalto che andrà a cessare.

Nelle procedure di gara dove è prevista l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 57, i criteri di selezione potranno riguardare anche aspetti afferenti alla definizione di maggiori tutele e trattamenti di miglior favore da assicurare al personale interessato dalla medesima clausola.

In particolare il nuovo aggiudicatario dovrà assumere l'impegno:

- a) a garantire, la stabilità occupazionale nell'esecuzione delle prestazioni dall'appaltatore, nel rispetto della normativa vigente e dell'organizzazione data nella gestione dell'appalto;
- b) a garantire condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti;
- c) all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale come specificato al punto 2;
- d) a prevedere che, in caso di ripetute inadempienze delle leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza e di quanto sopra specificato, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici e/o di fornitura di servizi inadempienti verrà intimato di rimuovere tempestivamente tali situazioni di irregolarità, attraverso una gradualità di penali, ivi inclusa la risoluzione del contratto ed ogni altra tutela idonea a garantire quanto dovuto ai lavoratori e a prevedere altresì che si vigili sulla concreta irrogazione di tali sanzioni.

Tali clausole, oltre a tutelare il personale occupato, garantiscono anche la parità di opportunità tra i concorrenti ai sensi dell'art. 57 Dlgs 36/2023.

Tali tutele sono garantite anche ai lavoratori di aziende estromesse dall'appalto a seguito di interventi dell'autorità giudiziaria e/o interventi della amministrazione comunale ed in tutti i casi in cui, nello svolgimento del contratto d'appalto dopo l'aggiudicazione, si verifichi un avvicendamento di ditta appaltatrice/esecutrice.

5) SUBAPPALTO

A tutela della legalità e della trasparenza, nel rispetto della normativa vigente, le parti ritengono necessario limitare il ricorso al subappalto.

Quindi, oltre alle tutele previste dal Dlgs 36/23 in materia di subappalto (cd "parità di trattamento" tra i lavoratori dell'appaltatore e quelli del subappaltatore a parità di attività svolta), di norma l'Amministrazione prevedrà, nel rispetto della normativa vigente, la possibilità di subappalto solo per specializzazione produttiva, cioè laddove siano necessarie competenze e tecniche solitamente non ricomprese nelle attività delle imprese destinatarie del bando. Parimenti, di norma e nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione non consentirà il subappalto di subappalto (c.d. subappalto a cascata).

Oltre a quanto sopra, l'Amministrazione verifica, prima di autorizzare il subappalto, il rispetto delle norme di cui all'art. 119 del Codice Appalti, con particolare riguardo al riconoscimento pieno dei costi della manodopera e della sicurezza (art. 41 c14), alla parità di trattamento economico e normativo tra lavoratori in appalto e lavoratori in subappalto, alla corretta applicazione del CCNL nei confronti dei dipendenti in subappalto, alla verifica di congruità.

La stazione appaltante inserirà negli atti di gara che, ai fini della sua autorizzazione, l'impresa indicata dall'appaltatore principale, per eseguire le prestazioni da questo affidate, dovrà essere in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti, di un livello di qualificazione proporzionale alle prestazioni che sarà chiamato ad eseguire, tenendo pertanto a riferimento le soglie dei requisiti di capacità tecnico professionale o economico finanziaria indicati nel bando di gara e il valore delle attività oggetto del subappalto.

6) COOPERATIVE

Si richiamano i contenuti dell'Atto di indirizzo citato in premessa, ai cui obiettivi si ispirerà l'Amministrazione e ai cui strumenti si impegna a fare ricorso.

L'Amministrazione Comunale, includerà nella documentazione di gara clausole per cui l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore si vincoli a prevedere che l'adesione alla cooperativa da parte dei propri lavoratori non sia obbligatoria.

7) AGIBILITA' E CONTROLLI

Oltre a quanto previsto nel punto 3), al fine di implementare il sistema della partecipazione, della trasparenza e della sicurezza, l'Amministrazione, per quanto di sua competenza, si impegna a:

- a) Fornire su richiesta dell'Aggiudicatario idonei spazi per lo svolgimento di assemblee sindacali per i lavoratori in appalto alle condizioni pattuite tra l'Amministrazione Comunale e l'Aggiudicatario;
- b) favorire proficue relazioni sindacali;
- c) favorire alle OOSS l'accesso ai cantieri nell'ambito delle loro funzioni;
- d) utilizzare gli strumenti per la verifica della congruità occupazionale e della regolarità contributiva, anche effettuando verifiche a campione: altresì l'Amministrazione verificherà l'effettiva applicazione dell'art. 11 commi 1 e 4 e dell'art. 119 commi 7 e 12 del D.lgs. 36/2023 da parte degli operatori economici durante la conduzione del contratto, anche attraverso il controllo della documentazione amministrativa inerente i rapporti di lavoro (modelli Univa, buste paga, copia ordine bonifico delle retribuzioni).
- e) consultare le banche dati esistenti previste dalla normativa vigente, ivi compresa la Cassa Edile per gli appalti di lavori; acquisire come di prassi la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori maggiormente esposti a rischio, con specifico riferimento alle "white list", elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso ciascuna Prefettura a norma di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 (come novellata dal D.L. n. 90/2014).

8) VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E CONTRATTAZIONE DI ANTICIPO

Le parti firmatarie concordano di verificare l'applicazione dei contenuti del presente accordo, ed eventuali variazioni che si rendessero necessarie, mediante un tavolo politico-sindacale che si riunirà di norma semestralmente individuando nella contrattazione d'anticipo lo strumento per raggiungere gli obiettivi di qualità e tutela del lavoro negli appalti.

Qualora dovesse insorgere la necessità di esaminare alcune questioni legate al presente protocollo e/o su richiesta di una delle parti, verrà convocata apposita riunione.

Il presente protocollo è aperto all'adesione delle Organizzazioni di Rappresentanza delle imprese.

..... ,

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL - CISL - UIL DI MILANO

IL _____
Dott. _____